

Sentenza n. 233 del 2004 (Applicazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni)

Per la Corte non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, approvare il progetto preliminare di un'opera strategica senza il consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, della regione interessata, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002.

La questione al vaglio dei giudici di legittimità è originata da un ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione ad una deliberazione del CIPE del 1° agosto 2003, n. 67 di approvazione del progetto preliminare della metropolitana di Bologna. La censura investe tutto il procedimento seguito in quanto non solo la regione ricorrente non sarebbe stata coinvolta nell'approvazione del Programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, unilateralmente adottato il 21 dicembre 2001, ma la impugnata deliberazione del CIPE sarebbe stata assunta avendo invitato alla relativa riunione il Presidente della Regione meno di ventiquattro ore prima e nonostante la regione avesse già provveduto a manifestare il proprio dissenso. Per la Corte il ricorso è fondato. L'opera in questione, infatti, si colloca tra le infrastrutture di interesse strategico contemplate dalla legge n. 443 del 2001 e dal decreto legislativo n. 190 del 2002. Pertanto, in applicazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 303 del 2003, l'intesa tra Stato e regioni sul progetto preliminare è elemento essenziale per il rispetto delle competenze costituzionali delle regioni coinvolte. La Corte ricorda che nelle materie di competenza concorrente l'attrazione al livello statale di funzioni amministrative in forza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all'articolo 118, primo comma, Cost., comporta anche che tali funzioni possano essere organizzate e regolate solo dalla legge statale. Per giudicare se la legge statale che occupi questo spazio sia da considerarsi invasiva delle attribuzioni regionali piuttosto che applicativa dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, è elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina. La deliberazione del CIPE è stata adottata, invece, senza il necessario consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera strategica, della regione Emilia-Romagna, nonché senza il rispetto delle procedure che l'articolo 3 del d. lgs. 190 del 2002 prevede per il superamento del motivato dissenso regionale. Tutto ciò *“costituisce quindi sicura violazione del principio di leale collaborazione, la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come quello di una procedura che integra l'esercizio in sussidiarietà da parte di organi statali di*

rilevanti poteri in materie di competenza regionale” (n. 4 delle considerazioni in diritto), con conseguente annullamento della deliberazione *de qua*.

Dott. ssa Paola Garro